

# 2011



Sent. n° 6433  
R.G. n° 10445/06  
Cron. n° 30433/11

TRIBUNALE DI TARANTO  
SEZIONE LAVORO

**Repubblica Italiana**  
*In nome del Popolo Italiano*

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, ha pronunciato la seguente

### **Sentenza**

nella causa per controversia *di previdenza e assistenza sociale* promossa da: **DE PALMA Antonio** (n. 16 febbraio 1948)

con l'Avv. Fabio DEL VECCHIO - Ricorrente -

*contro*

**I.N.P.S.** - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappr. e dif. dagli Avv. M. ASSI, F. MONACO e L. FORTUNATO

*nonché contro*

**I.N.A.I.L.** (ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO), in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentato e difeso dall'Avv. E. CASTELLANETA

- Convenuti -

OGGETTO: "ACCERTAMENTO ESPOSIZIONE AD **AMIANTO** E RICONOSCIMENTO BENEFICI EX ART. 13, CO. 8, L. N° 257/92. **RILIQUIDAZIONE PENSIONE**"

### **Fatto e diritto**



Con ricorso depositato il 23 ottobre 2006 il ricorrente in epigrafe, dopo vana istanza in sede amministrativa, ha chiesto:

- ⇒ che - previo riconoscimento giudiziale di **esposizione ultradecennale ad amianto** nel corso di tutti i periodi di lavoro da egli prestati presso la "SIDERMONTAGGI" S.P.A. di Taranto, in qualità di **carpentiere in ferro** (addetto in particolare a mansioni di demolizione, deicobentazione e rottamazione di manufatti rivestiti in amianto), si dichiarasse nei confronti dei convenuti INPS ed INAIL il suo diritto ad ottenere l'accredito contributivo contemplato dall'art. 13 comma 8 legge 257/92 e succ. modif. (consistente nella moltiplicazione per il coefficiente 1,5, a fini pensionistici, dell'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL), anche per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1996 (atteso che, per il periodo precedente, egli aveva già ottenuto il beneficio in questione);
- ⇒ altresì che si dichiarasse il suo diritto alla **riliquidazione** della pensione di anzianità in godimento dal 1° agosto 1999 (cat. VO n° 10065963) derivante dalla **esclusione** della contribuzione non determinante ai fini del perfezionamento del diritto a pensione, ai sensi dell'art. 3, co. 8, L. n° 297/82, con conseguente condanna dell'Istituto previdenziale al pagamento della differenza dei ratei di pensione maturati e maturandi, specificamente quantificati giusta conteggi allegati al ricorso e notificati contestualmente ad esso, oltre accessori e spese e



competenze di causa.

L'**INPS** si è costituito eccependo, relativamente alla domanda relativa al chiesto beneficio per esposizione all'amianto, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, attesa l'asserita inapplicabilità della disciplina anteriore al 2 ottobre 2003, nonché negando che vi fosse stata alcuna esposizione in epoca successiva al dicembre 1992.

Relativamente alla chiesta riliquidazione della pensione ai sensi dell'art. 3, co. 8, L. n° 297/82, l'INPS ha dedotto la inammissibilità della domanda, per asserita mancaza della istanza amministrativa ovvero per decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 4, L. n° 438/92, con riferimento ai ratei di pensione maturati prima di tre anni e 180 giorni dal deposito del ricorso giudiziario; asseriva inoltre l'infondatezza del ricorso anche *in parte qua*, atteso che la disciplina di cui all'art. 3, co. 8, L. n° 297/82, sia pure interpretata alla stregua della sentenza della Corte Costituzionale n. 264/94 e delle seguenti conformi, **non** poteva riferirsi alla ipotesi della contribuzione figurativa per mobilità né alla **rivalutazione** contributiva per esposizione all'amianto ex art. 13, co. 8, L. n° 257/92.

Contestava comunque i conteggi *ex adverso* formulati.

Si costituiva in giudizio altresì l'**INAIL** rilevando l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso e, comunque, la propria carenza di legittimazione passiva.

Espletate CTU (sia in ordine alla esposizione all'amianto, sia in riferimento alla verifica dei conteggi) e sulla base della documentazione acquisita, la causa è stata infine discussa all'odierna udienza e quindi decisa come da separato dispositivo.

\*\*\*\*\*

Iniziando dalla domanda relativa al chiesto beneficio per esposizione

3



all'amianto, occorre preliminarmente affermare la legittimazione passiva in capo esclusivamente all'INPS, atteso che il beneficio ex art. 13, co. 8, L. n° 257/92, reclamato in questa sede, ha carattere prettamente previdenziale-pensionistico, essendo finalizzato a consentire un più rapido raggiungimento dell'anzianità contributiva utile per ottenere appunto le prestazioni pensionistiche.<sup>(1)</sup>

Deve quindi essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'INAIL, con compensazione di spese attesa la peculiarità della questione controversa e considerato comunque che il ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dall'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326).

oooooooooooo

Tanto precisato, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda, nei confronti dell'INPS, oltre che ammissibile, risulta fondata.

In linea generale deve osservarsi che la CORTE COSTITUZIONALE, con la sentenza n° 5/2000, ha avuto modo di interpretare la complessa normativa al riguardo, precisando che il beneficio della moltiplicazione va riconosciuto a tutti i lavoratori, dipendenti da ogni impresa, che siano stati esposti per un periodo ultradecennale ad amianto, in misura tale da essere soggetti a rischi per la loro salute, allorché cioè la presenza di tale sostanza in ambiente lavorativo abbia superato i valori di concentrazione fissati dagli artt. 24 e 31 decreto legislativo 277/1991, come modificato

<sup>1</sup> In tal senso cfr.:

SEZ. L SENT. 17000 DEL 29/11/2002  
SEZ. L SENT. 02677 DEL 25/02/2002

SEZ. L SENT. 08937 DEL 19/06/2002  
SEZ. L SENT. 8859 DEL 28/6/2001.

4



dall'art. 3 comma 4 legge 257/1992.<sup>(2)</sup>

A tale opzione interpretativa si è ripetutamente ed univocamente richiamata anche la giurisprudenza della SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, essendo stato condivisibilmente affermato che *"l'art. 13, comma ottavo, della legge n. 257 del 1992 va interpretato - secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 5 del 2000 - nel senso che il beneficio previdenziale ivi previsto può essere attribuito, a prescindere da qualsiasi riferimento alla tipologia dell'attività produttiva del datore di*

<sup>2</sup> Assai significativa, anche per la questione in esame, oltre che per una complessiva ricostruzione delle motivazioni poste a base degli interventi legislativi *in subiecta materia*, appare la sentenza della Corte Costituzionale n° 434 del 21-31/10/2002. Tra l'altro, tale pronuncia ha anche affrontato (nuovamente, dopo la precedente sentenza n° 5/2000) la questione della eventuale "indeterminatezza" della platea dei potenziali destinatari del beneficio *de quo*, ritenendola infondata sulla base delle seguenti argomentazioni:

"... Come si è premesso, gli organi della Comunità ed il legislatore nazionale si sono trovati a dover dettar norme riguardanti una materia della quale molti aspetti non erano del tutto noti. Infatti, se da un lato la nocività dell'amianto era da tempo accertata, non erano - e non lo sono tuttora - appieno conosciuti le modalità ed i tempi con i quali le polveri di amianto producono le gravi patologie ad esse riconducibili; d'altro canto, l'utilizzazione dell'amianto non era ristretta a ben precise categorie di imprese, sicché non era possibile identificare i beneficiari con riguardo al tipo di azienda in cui lavorassero o avessero lavorato. Proprio la consapevolezza che la realtà di fatto delle imprese e delle lavorazioni comportanti in qualsiasi forma l'uso dell'amianto non era determinabile indusse il Parlamento all'eliminazione, in sede di conversione, di quella parte della norma che delimitava la platea dei destinatari del beneficio in relazione all'appartenenza ad imprese che estraessero o utilizzassero amianto come materia prima.

Da qui il carattere approssimativo della normativa rispetto ai fini perseguiti, ma non contraddittorio né irragionevole. D'altra parte, come questa Corte ha affermato, non ogni incoerenza o imprecisione di una normativa può venire in questione ai fini dello scrutinio di costituzionalità (v., tra le altre, proprio la sentenza n. 5 del 2000 invocata dal remittente). Né è vero che questa Corte, nella sentenza n. 5 del 2000, abbia affermato il carattere risarcitorio del beneficio in esame escludendo che esso abbia invece la principale funzione di permettere ai lavoratori coinvolti nel processo di dismissione delle lavorazioni comportanti l'uso dell'amianto di ottenere il diritto alla pensione. Nello stabilire il significato ed il valore di un precedente occorre tenere conto del contesto e, soprattutto, identificarne la ratio con riguardo alla questione oggetto della decisione. Il quesito al quale questa Corte ha risposto con la sentenza da ultimo richiamata consisteva nello stabilire se la norma dell'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 come modificata, avesse descritto una fattispecie sufficientemente determinata, tale da escludere l'attribuzione all'amministrazione di una discrezionalità così ampia da rendere possibili trattamenti diversi per casi analoghi o eguale trattamento di situazioni diverse. La decisione fu positiva nel senso che la fissazione del tempo di esposizione all'amianto - oltre un decennio - unitamente a quella del limite superato il quale la concentrazione dell'amianto aveva potenzialità morbigene induceva a negare la paventata eventualità, senza alcun riferimento al profilo prospettato dal remittente. ..."



lavoro, soltanto agli addetti a lavorazioni che presentano valori di rischio per esposizione a polveri di amianto superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31 del D.Lgs. n. 277 del 1991. Ne consegue che nell'esame della fondatezza della relativa domanda il giudice del merito deve accertare - nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ. - se l'assicurato, dopo aver indicato e provato la specifica lavorazione praticata e l'ambiente di lavoro dove ha svolto per più di dieci anni (periodo in cui vanno valutate anche le pause "fisiologiche" quali riposi, ferie e festività) detta lavorazione, abbia anche dimostrato che tale ambiente presentava una concreta esposizione al rischio di polveri di amianto con valori limite superiori a quelli fissati dai citati artt. 24 e 31 del D.Lgs. n. 277 del 1991".<sup>(3)</sup>

Orbene, facendo applicazione dei suddetti principî di diritto alla

<sup>3</sup> Sic CASS. LAV. 28/6/2001 n° 8859. Nello stesso senso, cfr. anche:

SEZ. L SENT. 04913 DEL 03/04/2001

SEZ. L SENT. 02926 DEL 27/02/2002

SEZ. L SENT. 10979 DEL 25/07/2002

SEZ. L SENT. 10185 DEL 12/07/2002

SEZ. L SENT. 10114 DEL 11/07/2002

SEZ. L SENT. 07084 DEL 15/05/2002

SEZ. L SENT. 00997 DEL 23/01/2003

SEZ. L, SENT. 16118 DEL 01/08/2005

SEZ. L, SENT. 22422 DEL 19/10/2006

SEZ. L, SENT. 27451 DEL 22/12/2006

SEZ. L, SENT. 400 DEL 11/01/2007.

Ancora, CASS. LAV. 26 FEBBRAIO 2009 N° 4650 ha precisato che: "In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, ai fini del riconoscimento della maggiorazione del periodo contributivo ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, applicabile "ratione temporis", occorre verificare se vi sia stato il superamento della concentrazione media della soglia di esposizione all'amianto di 0,1 fibre per centimetro cubo, quale valore medio giornaliero su otto ore al giorno, avuto riguardo ad ogni anno utile compreso nel periodo contributivo ultradecennale in accertamento e non, invece, in relazione a tutto il periodo globale di rivalutazione, dovendosi ritenere il parametro annuale (esplicitamente considerato dalle disposizioni successive che hanno ridisciplinato la materia) quale ragionevole riferimento tecnico per determinare il valore medio e tenuto conto, in ogni caso, che il beneficio è riconosciuto per periodi di lavoro correlati all'anno".

Anche secondo CASS. LAV., 30 LUGLIO 2010 N° 17916: "La norma contenuta nell'art. 13 comma 8 della legge n. 257 del 1992 deve essere interpretata nel senso che il beneficio pensionistico ivi previsto spetta unicamente ai lavoratori che, in relazione alle lavorazioni cui sono stati addetti e alle condizioni dei relativi ambienti di lavoro, abbiano subito per più di dieci anni (periodo in cui vanno valutate le pause fisiologiche, quali riposi, ferie e festività) una esposizione a polveri di amianto superiori ai limiti previsti dagli artt. 24 e 31 del dlq. N. 277/1991" (in senso conforme, CASS. LAV., 12 OTTOBRE 2010 N° 21089).



fattispecie concreta in esame, non può non rilevarsi che – preso atto della valutazione prettamente “tecnica” necessaria per l’affermazione del diritto azionato – l’unico incumbente istruttorio utilmente (richiesto e) disposto non poteva che consistere nell’espletamento di una **consulenza tecnica d’ufficio** il cui esito è stato largamente **positivo** rispetto alla prospettazione attorea.

Con ordinanza del 2 ottobre 2008 è stato infatti disposto procedersi ad una consulenza tecnica per accertare “*se il ricorrente, nello svolgimento delle **mansioni** dedotte nel ricorso introduttivo e **riscontrate** sulla base delle **acquisite emergenze istruttorie**, sia stato esposto - precisando, in caso positivo, per quale **periodo** - al **rischio di inalazione di polveri di amianto** con **valori limite superiori a quelli fissati dagli artt. 24 e 31 del D. Lgs. n° 277 del 15 agosto 1991**, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1996”.*

Nella relazione tecnica, depositata il 5 febbraio 2009, si precisa in particolare che:

- ⇒ la campagna di bonifica, mediante smaltimento di materiale contenente amianto presente nelle strutture già utilizzate dalla “SIDERMONTAGGI” S.P.A. (e, nello specifico, nel c.d. “AFO 5” e nel c.d. “stabilimento esterno”, dove lavorava l’odierno ricorrente), fu avviata solo nel 1998, risultando peraltro che ancora nel 2008 in tali siti vi <sup>era</sup> presenza di amianto;
- ⇒ è corretto pertanto presumere che – almeno fino al 1998 – i predetti siti fossero inquinati con valori di emissione superiori a quelli sopra indicati;
- ⇒ può quindi affermarsi che il DE PALMA sia stato esposto al rischio di inalazione di polveri di amianto con valori limite



superiori a quelli fissati dagli artt. 24 e 31 del D. Lgs. n° 277 del 15 agosto 1991, **anche** nel periodo **dal 1° gennaio 1993 al 3 novembre 1996.**

Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami strumentali e di attento studio della documentazione prodotta - sulla base anche delle osservazioni più strettamente tecniche dal medesimo esposte, le quali in questa sede devono ritenersi integralmente richiamate e trascritte - appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione tecnica, peraltro del tutto immune da vizi logico-giuridici: né sono stati evidenziati eventuali errori od omissioni.

Quanto al fatto che il CTU si sia espresso in termini non di certezza ma di **elevata probabilità** della esposizione a concentrazioni di polveri d'amianto **superiore** al limite previsto dall'art. 24, D. Lgs. n° 277/91, opina questo giudice che la domanda possa essere comunque **accolta**, dovendosi appunto operare la valutazione "**secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica**" (sic **CASS. LAV. 17/1/2005 N° 753**).

Del resto, è stato condivisibilmente rilevato che "*l'attribuzione dell'eccezionale beneficio di cui all'art. 13, ottavo comma, della legge 27 marzo 1992, n. 257 ( nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, primo comma, del d.l. n. 271 del 1993), presuppone l'assegnazione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno, a causa della presenza nel luogo di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto superiore ai valori limite indicati nel d.lgs. n. 277 del 1991; al fine del riconoscimento di tale beneficio, non è necessario che il lavoratore fornisca la prova atta a*



quantificare con esattezza la frequenza e la durata dell'esposizione, potendo ritenersi sufficiente, qualora ciò non sia possibile, avuto riguardo al tempo trascorso e al mutamento delle condizioni di lavoro, che si accerti, anche a mezzo di consulenza tecnica, la rilevante probabilità di esposizione del lavoratore al rischio morbigeno, attraverso un giudizio di pericolosità dell'ambiente di lavoro, con un margine di approssimazione di ampiezza tale da indicare la presenza di un **rilevante grado di probabilità di superamento della soglia massima di tollerabilità**" (sic CASS. LAV. 1° AGOSTO **2005 N° 16119**, cui adde, in senso conforme, CASS. LAV. 24 SETTEMBRE **2007 N° 19692**).

Appare altresì assai significativa CASS. LAV. 20 SETTEMBRE **2007 N° 19456** poiché il tale pronuncia la SUPREMA CORTE, nel ribadire il medesimo principio di diritto, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto rilevante l'esposizione dei lavoratori in un periodo per il quale non vi era attestazione dell'INAIL di esposizione al rischio, sul presupposto che le condizioni ambientali del lavoro non erano significativamente diverse da quelle del periodo esaminato dall'INAIL: e nella presente fattispecie, infatti, risulta che - per il periodo precedente, fino al 31 dicembre 1992, e per le medesime mansioni - l'INAIL abbia già riconosciuto nei confronti dell'odierno ricorrente l'esposizione ad amianto, potendosi anche da tale circostanza desumere un ulteriore elemento di conferma delle conclusioni del CTU.

oooooooooooooooooooo

Essendo pacifico che, all'epoca della entrata in vigore della legge n° 257/92, il ricorrente non fosse già pensionato,<sup>(4)</sup> appare dunque del

<sup>4</sup> Appare invero ormai pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui il beneficio *de quo non* spetta ai soggetti che - "alla data di entrata in vigore della legge" - fossero già pensionati. Sul punto, cfr. CASS. LAV. nn° 18243/02, 17528/02, 17000/02, 13786/01, 13195/01, 11524/01, 5764/01, 1976/01,



tutto conseguente l'accoglimento della domanda, con la declaratoria del diritto ad ottenere il beneficio richiesto e l'ordine all'INPS di provvedere alla ricostruzione contributiva.

Occorre inoltre rilevare che il ricorrente risulta aver presentato **domanda**, ai fini del beneficio richiesto, già in epoca antecedente alla entrata in vigore della disciplina prevista dall'**art. 47** del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326), sicché nei suoi confronti, sebbene la presente controversia sia stata instaurata dopo il 2/10/2003, non ha **nessun rilievo la disciplina novellata di cui all'art. 47 citato**, avuto riguardo a quanto espressamente disposto dall'**art. 3, co. 132, L. 24/12/2003 n° 350**.

Tale ultima norma, infatti, ha sostanzialmente garantito l'applicazione della **disciplina previgente al 2 ottobre 2003** almeno nelle seguenti fattispecie (come anche riconosciuto dallo stesso INPS nella CIRCOLARE N° 54 del 19 MARZO 2004):

- a. lavoratori ai quali sia stato **rilasciato dall'INAIL, entro il 2/10/2003, un certificato** attestante lo svolgimento di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all'amianto;
- b. lavoratori che abbiano **ottenuto, alla data del 2/10/2003, il riconoscimento in sede giudiziaria o amministrativa,** dell'esposizione ultradecennale all'amianto;

---

10557/00, 7407/98, 6620/98 e 6605/98. Tant'è che lo stesso legislatore, nel prevedere che "*in caso di rinuncia all'azione proposta dai lavoratori esposti all'amianto, aventi i requisiti di cui alla legge 257/92 e cessati dall'attività lavorativa antecedentemente all'entrata in vigore della predetta legge, la causa si estingue con compensazione delle spese ...*" (art. 80, co. 25, L. 23/12/2000 n° 388), ha operato una sorta di "interpretazione autentica" nel senso di porre come elemento discriminante per l'attribuzione del diritto la non cessazione dell'attività lavorativa alla data del 28/4/1992, avendo peraltro fatto **riferimento solo alla L. n° 257/92, non anche alle successive modifiche.**



c. lavoratori che, sempre **entro la stessa data del 2/10/2003,**  
**abbiano presentato all'INAIL domanda** per il rilascio del  
certificato attestante lo svolgimento di attività lavorativa con  
esposizione ultradecennale all'amianto;

d. lavoratori che abbiano **depositato, entro la data del**  
**2/10/2003, ricorso in sede giudiziale** per ottenere il  
riconoscimento dell'esposizione ultradecennale all'amianto.

La SUPREMA CORTE, inoltre, nella **SENTENZA 18.11.2004, N. 21862,**  
rilevato che l'art. 3, comma 132, della legge 24.12.2003, n. 350, ha  
disposto che *"in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data  
del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di  
cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e  
successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla  
medesima data del 2 ottobre 2003"* e che tale salvezza vale anche per  
*"coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che  
ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data"*,  
ha precisato che **per "maturazione" del diritto deve intendersi la**  
**maturazione del diritto a pensione** e che, per coloro che non hanno  
ancora maturato tale diritto, la salvezza concerne gli assicurati i quali,  
alla data del 2 ottobre 2003, avevano già avviato un procedimento  
amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla  
rivalutazione contributiva (conformi CASS. LAV. 15 LUGLIO 2005 N° 15008 e  
11 LUGLIO 2006 N° 15679).

Orbene, rientrando il caso in esame nelle ipotesi suddette, non vi è  
dubbio sulla applicabilità della **DISCIPLINA PREVIGENTE**, con conseguente  
applicabilità del **coefficiente di rivalutazione** pari a **1,50** e con  
**incidenza** della rivalutazione non solo sulla misura della pensione, ma



anche sui requisiti per conseguirla.

Né può ritenersi ostativo il disposto dell'art. 1, co. 20 e 21, L. n° 247/07 (anche alla luce della norma interpretativa di cui all'art. 6, co. 9-bis, D. L. n° 194/09, conv. in L. n° 25/10), trattandosi di disciplina sopravvenuta che **limita** solo l'efficacia certificativa degli "atti di indirizzo ministeriali" ma **non esclude l'applicabilità della pregressa normativa**, ove si dimostri in giudizio (come è avvenuto nel caso di specie) la sussistenza dei relativi presupposti fattuali e giuridici.

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Deve ora procedersi all'esame dell'ulteriore domanda formulata in ricorso, relativa alla chiesta **riliquidazione** della pensione in godimento, derivante dalla **esclusione** della contribuzione **non determinante** ai fini del perfezionamento del diritto a pensione, ai sensi dell'art. 3, co. 8, L. n° 297/82: anche tale domanda appare **fondata**, dovendo essere accolta, sia pure nei limiti di seguito precisati.

In primo luogo, deve affermarsi la **ammissibilità** di tale domanda in quanto, trattandosi di mera richiesta di riliquidazione, l'istanza amministrativa è quella originariamente presentata per la concessione del trattamento pensionistico (dovendosi dunque opinare che l'Ente fosse già a conoscenza dei presupposti del diritto azionato: cfr. CASS. LAV. 5 OTTOBRE 2007 N° 20892).

Risulta invece **parzialmente accoglibile** l'eccezione di decadenza, ex art. 4, L. n° 438/92, formulata dall'INPS con riferimento ai **ratei** di pensione maturati prima del deposito del ricorso giudiziario.

Sulla questione infatti deve farsi applicazione del sopravvenuto disposto normativo di cui al **comma primo, lettera d), numero 1)**,



dell'**art. 38** del D. L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, a tenore del quale "al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 1) all'articolo 47 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le **decadenze** previste dai commi che precedono **si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte**", prevedendosi altresì (al **comma quarto** del citato art. 38, D. L. n° 98/11) che tale disposizione "**si applica anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto**".

Non pare esservi dubbio, quindi, che la novella debba operare retroattivamente anche nelle fattispecie in cui l'inadempimento parziale dell'INPS si sia **verificato prima** dell'entrata in vigore del D. L. n° 98/11 (6 luglio 2011), dovendosi comunque richiamare – anche successivamente a CASS. SS. UU. 29 MAGGIO 2009 N° 12720 ed in espresso dissenso da tale pronuncia – l'ordinanza della SEZIONE LAVORO della SUPREMA CORTE N° **1069** del 18 GENNAIO 2011.

Ed allora, deve farsi applicazione del principio secondo il quale il termine **triennale di decadenza**, nell'ipotesi di prestazioni previdenziali erogate a ratei, non investe l'intera domanda, bensì comporta la **estinzione** del diritto (solo) ai ratei maturati anteriormente al decorso del termine di decadenza computato a ritroso dal momento della proposizione della domanda giudiziale, mentre non compromette il diritto ai ratei maturati nel periodo compreso fra tale momento e lo



spirare del termine stesso, così computato.<sup>(5)</sup>

Sicché, in definitiva, nel caso di specie, la domanda potrà essere accolta solo **limitatamente ai ratei di pensione maturati nel triennio precedente la data della presentazione del ricorso giudiziale** e, ovviamente, ai **ratei successivi**.

oooooooooooo

Venendo ora al **merito**, occorre rilevare ~~che~~ il trattamento pensionistico di cui gode il ricorrente sia stato *ab origine* determinato con riferimento alla globale contribuzione, reale e figurativa, ivi pertanto compresa quella relativa all'ultimo periodo, in cui aveva conseguito **minori contribuzioni**, tali quindi da comportare una riduzione dell'importo stesso.

<sup>5</sup> Sic Cass. LAV. 30/10/2003 n° 16372, 18/8/2004 n° 16143, 25/10/2004 n° 20715, 8/4/2004 n° 6904 e 21/3/2005 ° 6018.

In particolare, in tali sentenze si evidenzia che:

a) la scadenza dei termini complessivamente previsti per l'esaurimento del procedimento amministrativo non individua una nuova ed autonoma ipotesi di decadenza, ma completa la gamma delle diverse eventualità di decorrenza del termine in presenza del comune presupposto costituito dall'avvenuta presentazione del ricorso amministrativo;

b) mentre, ove sia mancato qualsiasi ricorso, la situazione non può che ritenersi tuttora disciplinata dalla seconda parte del primo comma dell'art. 6 del d.l. n. 103 del 1991, operando, quindi, il dies a quo costituito dal dì della maturazione dei singoli ratei di prestazione;

c) la scadenza suddetta, costituendo il limite estremo di utilità di ricorsi proposti tardivamente, ma pur sempre anteriormente al suo verificarsi, determina anche l'effetto dell'irrilevanza di un ricorso proposto solo successivamente (v. Cass. 25 marzo 2002, n. 4247), rispetto al quale potrà semmai porsi il problema se esso sia identificabile come nuova domanda amministrativa;

d) la scadenza stessa, in assenza di ricorsi anteriormente presentati e nonostante la presenza di ricorsi proposti successivamente ad essa non determina il dies a quo del termine di decadenza dall'azione giudiziaria, operando in relazione alle testé descritte eventualità la diversa ipotesi di decadenza introdotta dall'art. 6 del d.l. del 1991, ossia quella decorrente dalla maturazione dei singoli ratei.

Così definito il quadro delle possibili decorrenze del termine di decadenza dell'azione giudiziaria, si desume che, nell'ipotesi di mancata proposizione del ricorso, cui, come si ribadisce, equivale quella della presentazione successiva alla scadenza dei termini complessivamente previsti per il procedimento amministrativo, la decadenza non è unitaria, bensì mobile per ciascun rateo: ciascuno di essi ha, infatti, una decadenza autonoma ed ogni mensilità va relazionata alla data del ricorso giudiziario, per verificare se la decadenza si sia verificata o meno, ragion per cui si estingue il diritto a tutti i ratei maturati anteriormente al termine computato a ritroso dalla proposizione del ricorso giudiziario.



È pure pacifico che la normativa applicata, costituita dall'**art. 3, co. 8, L. 29/5/82 n. 297**, sia stata a più riprese dichiarata contraria a Costituzione, nella parte in cui non prevede che, in caso di prosecuzione volontaria nella assicurazione generale obbligatoria da parte del dipendente che abbia comunque conseguito la prescritta anzianità assicurativa e contributiva, la pensione liquidata **non possa essere inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile sulla base della sola contribuzione obbligatoria.**<sup>(6)</sup>

In particolare, la normativa in esame è stata espunta dall'ordinamento da **Corte Costituzionale n. 264/94** nella parte in cui non prevede che, nel caso di esercizio durante l'ultimo quinquennio di contribuzione di attività lavorativa meno retribuita da parte di un lavoratore che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'età pensionabile, **escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore contribuzione**, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima.<sup>(7)</sup>

La Corte ha infatti a chiare lettere ritenuto privo di giustificazione e razionalità il principio, paradossale e distorto, per il quale ad un maggiore importo contributivo possa corrispondere una riduzione del trattamento previdenziale rispetto a quello che sarebbe spettato ove il lavoratore avesse ommesso di effettuare la suddetta ulteriore contribuzione, la quale invece, nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo, è destinata unicamente ad incrementare il livello di

<sup>6</sup> Vedasi **Corte Costituzionale, n. 307/89** e, con riguardo alla pensione di anzianità, **n. 428/92**.

<sup>7</sup> Ed identica soluzione è stata adottata per l'analogo caso di lavoratore sottoposto ad integrazione salariale dalla sentenza della **Corte Costituzionale n. 388/95**.



pensione già consolidatosi.

Molteplici sono stati i successivi interventi della CORTE COSTITUZIONALE sulla predetta norma<sup>(8)</sup> e, tra le tante, appare particolarmente significativa la sentenza **n° 432/99** nella quale, in senso quasi "riassuntivo" è stato affermato quanto segue: " ... *Il giudice a quo muove da una erronea considerazione della ratio delle pronunce di questa Corte da lui invocate (sentenze n. 428 del 1992, n. 307 del 1989, n. 574 del 1987), nonché da un'individuazione inesatta delle finalità stesse della contribuzione volontaria. Con tali sentenze, infatti, nonché con le sentenze n. 201 del 1999, n. 427 del 1997, n. 388 del 1995, n. 264 del 1994 e n. 822 del 1988, questa Corte ha inteso enunciare la **regola generale**, secondo cui, **dopo il perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione** (obbligatoria, volontaria o figurativa), mentre **vale ad incrementare il livello di pensione già consolidato, non deve comunque compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata sino a quel momento**: effetto, quest'ultimo, che sarebbe, infatti, palesemente contrastante con gli artt. 3 e 38 della Costituzione (v., in particolare, sentenze n. 201 del 1999 e n. 388 del 1995)".*

Anche la CORTE DI CASSAZIONE ha rilevato che, in sostanza, dette sentenze della CORTE COSTITUZIONALE hanno affermato il principio che **un'ulteriore contribuzione (qualunque ne sia la natura, obbligatoria, volontaria o figurativa) non può rendere deteriore una posizione contributiva di per sé idonea ad assicurare un**

<sup>8</sup> Oltre alla già citata sentenza n° 388/95, cfr. le sentenze nn° 428/95, 427/97, 201/99, 307/99 e 432/99.



**trattamento pensionistico**: ove ciò si verifici, tale successiva contribuzione non deve essere presa in considerazione neanche ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva computabile ai fini della liquidazione della pensione (cfr. CASS. LAV. 26 OTTOBRE 2004 N° 20732).

E non vi sono elementi per ritenere che il principio non debba applicarsi anche all'ipotesi in cui la **ulteriore contribuzione (figurativa)** consegua ad un periodo di **mobilità**.

oooooooooooooooooooo

Quanto alla questione relativa alla **rivalutazione contributiva** ottenuta **ex art. 13, co. 8, L. n° 257/92**, deve **verificarsi** se essa – con riferimento alla posizione di parte ricorrente – **fosse o meno utile** per il **"perfezionamento del requisito minimo contributivo"**, essendo invero evidente che, in caso di risposta positiva, non sarebbe razionale se essa venisse disciplinata diversamente rispetto ad ogni altra tipologia di contribuzione.

Lo stesso INPS, del resto, nella **CIRCOLARE N° 127 del 5/7/2000**, sembra far riferimento, in relazione alla operatività dell'art. 3, co. 8, L. 29/5/82 n. 297, proprio alla **natura – "determinante" o "non determinante per il diritto a pensione"** – della contribuzione rilevante nelle varie concrete fattispecie.

Ed allora, non v'è chi non veda che – **quanto meno con riferimento al regime previgente** rispetto all'art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), alla stregua anche di quanto stabilito dall'art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 – la rivalutazione **de qua incide(va)** non solo sulla misura della pensione, ma **anche sui requisiti per conseguirla**, dovendosi altresì rilevare che la



rivalutazione contributiva non rappresenta una prestazione previdenziale autonoma, ma determina i contenuti del diritto alla pensione, ed altresì che nel regime precedente non era prevista una domanda amministrativa per fare accertare il diritto alla rivalutazione dei contributi previdenziali per effetto di esposizione all'amianto.<sup>(9)</sup>

Sicché, non essendovi nel caso di specie alcun dubbio in ordine alla applicabilità della disciplina anteriore al D.L. n° 269/03 (giusta le considerazioni sopra esposte), opina questo giudice che, trattandosi di contribuzione "figurativa" valida (anche) ai fini specifici della maturazione del diritto alla pensione, anche la rivalutazione ottenuta ex art. 13, co. 8, L. n° 257/92 fosse utile per il "perfezionamento del requisito minimo contributivo" e, quindi, debba essere certamente considerata anche in relazione all'operatività del disposto normativo di cui all'art. 3, co. 8, L. 29/5/82 n. 297.

Ne consegue pertanto che il ricorrente deve ottenere quanto richiesto, trattandosi di diritto potestativo consistente nella facoltà di optare per il periodo di contribuzione più favorevole.

oooooooooooo

Quanto alla quantificazione del credito, la C.T.U. (disposta a seguito della espressa contestazione da parte dell'INPS dei conteggi allegati al ricorso) ha consentito di accertare compiutamente che le differenze dovute al ricorrente ammontano all'importo specificato *infra* in dispositivo (che è limitato, per quanto sopra osservato, ai soli **ratei di pensione maturati nel triennio precedente la data della presentazione del ricorso giudiziale** e, ovviamente, a quelli successivi): siffatte conclusioni del

<sup>9</sup> In questi termini, cfr. CASS. LAV. 15/7/2005 N° 15008.  
Conforme, CASS. LAV. 18/11/2004 N° 21862.



consulente vanno senz'altro condivise, in quanto fondate su accurato esame contabile nonché sorrette da adeguata motivazione, non essendo stati evidenziati dalle parti eventuali errori o vizi logico-giuridici.

In particolare, occorre rimarcare che, rispetto alle due ipotesi formulate nella relazione depositata il 14 gennaio 2010, deve optarsi per quella che considera l'ulteriore contribuzione per esposizione all'amianto fino al 1996 e che, giusta quanto precisato nei chiarimenti depositati il 30 marzo 2010, non è stato considerato l'indebito richiesto dall'INPS al DE PALMA con il "Mod. TE 08" del 9 giugno 2005, in quanto non restituito (poiché, in caso contrario, la differenza a credito del ricorrente sarebbe risultata anche maggiore).

Per quanto sopra osservato, il ricorso va accolto limitatamente a quanto di ragione e, per l'effetto, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi **riliquidare** dall'INPS la **pensione** di cui è titolare con **esclusione della contribuzione non determinante** ai fini del perfezionamento del diritto a pensione, ai sensi dell'art. 3, co. 8, L. n° 297/82.

L'INPS deve quindi essere condannato al pagamento in favore del ricorrente delle **differenze** tra quanto dovuto per effetto della predetta riliquidazione e quanto già corrisposto (limitatamente ai ratei di pensione maturati nel triennio precedente la data di proposizione del ricorso giudiziario e successivamente), differenze parzialmente quantificate nella misura specificata in dispositivo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi - nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/91 dal 31.12.91 - con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di maturazione dei singoli ratei differenziali sino al soddisfo.

\*\*\*\*\*

L'INPS va infine condannato a pagare le **spese** processuali, per il fatto



della titolarità dell'obbligo di rivalutazione del periodo contributivo<sup>(10)</sup> e per il fatto della oggettiva soccombenza; esse vanno nondimeno parzialmente compensate, nella misura indicata in dispositivo, atteso che la contestazione dell'avversa pretesa (relativamente all'esposizione ad amianto) era basata sul mancato riconoscimento dell'esposizione qualificata secondo la valutazione ad opera dell'INAIL, ed altresì in considerazione della parziale decadenza relativa alla chiesta riliquidazione della pensione.

### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'INAIL, con spese compensate;
2. accoglie la domanda per quanto di ragione - nei confronti dell'**INPS** - e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente alla **rivalutazione contributiva** del periodo accertato, dal 1° gennaio 1993 al 3 novembre 1996, ai sensi dell'art. 13 comma 8 legge 257/1992, ordinando all'I.N.P.S. di provvedere alla **ricostruzione contributiva**;
3. dichiarato altresì il diritto del ricorrente a vedersi **riliquidare** dall'INPS la **pensione** di cui è titolare con **esclusione** della contribuzione **non determinante** ai fini del perfezionamento del diritto a pensione, ai sensi dell'**art. 3, co. 8, L. n° 297/82**, condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, al pagamento in favore del ricorrente delle **differenze** tra quanto dovuto per effetto della predetta riliquidazione e quanto già corrisposto (limitatamente ai ratei di pensione maturati nel triennio precedente la data di proposizione

<sup>10</sup> Sic CASS. LAV. nn° 8937/02, 2677/02 e CASS. 8859/01.



del ricorso giudiziario e successivamente), differenze pari a € **10.835,94** fino al **31 dicembre 2009**, oltre rivalutazione monetaria ed interessi - nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/91 dal 31.12.91 - con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di maturazione dei singoli ratei differenziali sino al soddisfo;

4. condanna il medesimo Istituto alla rifusione delle spese di lite, che compensa per un terzo e liquida, nel residuo, in € 1.080,00 di cui € 550,00 per onorario, da distrarsi in favore dell'Avv. Fabio DEL VECCHIO, antistatario.

Così deciso in Taranto, **28 settembre 2011**.

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE - C2  
Dr.ssa Maria BALDASSARRE

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO  
(dott. Cosimo MAGAZZINO)

Depositata in Cancelleria

Oggi **23 OTT. 2011**

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE - C2  
Dr.ssa Maria BALDASSARRE



**REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE**

**Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.**

**Taranto,**

**10 OTT. 2011**

**Il Funzionario Giudiziario  
F.to (Cosimo MAURO)**

**E' copia fotostatica in n. 21 facciate conforme all'originale, che si rilascia in forma  
esecutiva a richiesta di**

*Am. P. del Vecchio*

**Taranto,**

**10 OTT. 2011**

**Il Funzionario Giudiziario  
F.to (Cosimo MAURO)**

**V° per autentica**

**Taranto,**

**10 OTT. 2011**



**(Il Funzionario Giudiziario)  
(Cosimo MAURO)**

*[Handwritten signature]*